

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
tra

Parte 1

[...]

e

[...]

Controparte 1

OPPOSTO

Oggi 7 ottobre 2024 ad ore **10.30** innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:

Per *Parte 1* l'avv.

Per *Controparte 1* l'avv. e l'avv.

oggi sostituiti dall'avv. [REDACTED] giusta delega orale

I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti, memorie e note conclusive.

L'avv. [REDACTED] ribadisce la carenza di legittimazione attiva di ^{CP}- per i motivi dedotti nei propri scritti, questione assorbente a tutte le altre contestazioni e chiede la liquidazione anche delle spese di mediazione in via equitativa.

L'avv. [REDACTED] ribadisce che dalla documentazione in atti è provata la legittimazione attiva di ^{CP}-

Il Giudice

Autorizza le parti ad abbandonare la stanza virtuale e terminata l'udienza pronuncia sentenza ex art. 281 sexies dandone lettura in assenza delle parti.

dott. Patrizia Bellettati



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato *ex art. 281 series c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

Parte 1 (C.F. _____ *C.F. 1* _____), con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in _____

presso il difensore avv. _____

OPPONENTE

contro

Controparte 1 (C.F. _____ *P.IVA_1* _____), con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. _____ (_____ *C.F. 2* _____) elettivamente domiciliato
in _____

presso il difensore avv. _____

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. *Controparte_1* (già *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante pro tempore conseguiva, dal Tribunale di Bologna, decreto ingiuntivo n. ██████████ del 31 marzo 2023, per la somma di complessivi € 9.024,97, oltre interessi come da domanda e spese nei confronti di *Parte_1*

Parte_1 ha spiegato formale e tempestiva opposizione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire della società opposta, che non avrebbe provato l'effettiva cessione del credito, originariamente di *Controparte_2*, mandante di *Controparte_3*, la nullità del ricorso per mancanza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. e nullità per violazione dell'art. 50 del T.U. n. 385 del 1993; nel merito contestava l'esistenza del debito e chiedeva la condanna ex art. 96 cpc.

Integratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio *Controparte_1* chiedendo il rigetto della opposizione poiché non fondata su fatti modificativi o estintivi della pretesa.

Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era fissato termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria poi fallita.

Non veniva esperita alcuna istruttoria stante la natura documentale della causa ed in data odierna veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies cpc

2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento

a. Preliminarmente va esaminato l'eccepito difetto di legittimazione ad agire di [...] *Controparte_1* proposta da *Parte_1*

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB, come nel caso di specie, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva il creditore opposto ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione (Cass. ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5857) .

A tal riguardo si rammenta che, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c. (Cass. n. 24798/2020, Cass. n. 22268/2018, Cass. n. 2780/2019).

Ancora la recente pronuncia della Cass. Civile, Sez. III, 06/02/2024, n. 3405 nel confermare tale orientamento afferma che "in tema di cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione non essendo sufficiente la semplice comunicazione e/o notificazione della cessione neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale". In tal senso anche la recente ordinanza Cassazione Civile, 24 giugno 2024, n. 17262 secondo la quale "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta."

b. La documentazione prodotta da parte opposta non risulta idonea a fornire prova della intervenuta cessione del credito.

La prima cessione intervenuta (tra ██████████ e *CP_4* è documentata con il solo avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (all.4 monitorio) nel quale sono indicate solamente le caratteristiche dei contratti di finanziamento relativi ai crediti ceduti e codici identificativi dei rapporti .

La seconda cessione (tra CP 4 ed CP-) è documentata con l'avviso (doc.9 e all. 5 monitorio) e con un contratto in lingua inglese, per buona parte oscurato, che non consentono l'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e quindi di verificare l'inclusione nella stessa della esposizione debitoria maturata verso l'opponente.

Inoltre risulta inconferente ed estraneo il riferimento al rapporto finanziato n. [REDACTED] intestato all'opponente ed indicato nell'estratto conto di [REDACTED] (doc.8 monitorio). Tale numero risulta riportato nell'elenco (doc.10 pag. 830) documento unilaterale e di parte con codici identificativi esclusivamente numerici di probabile uso interno, avente come data di inizio il 25/10/2007 anteriore al contratto di finanziamento de quo stipulato il 3 aprile 2009.

c. Parte opposta a fronte delle contestazioni dell'opponente avrebbe dovuto provare la regolare conclusione di tutti e due i contratti (Cass. civ. sez III ord. 17944/2023), prova non fornita anche nel presente giudizio a seguito delle contestazioni dell'opponente sul punto. L'opposto non ha offerto produzioni documentali aventi sufficiente rilievo probatorio (quali potevano essere il contratto di cessione dei crediti in blocco in originale corredato dagli elenchi dei crediti ceduti o la dichiarazione dell'intervenuta cessione dello specifico credito resa dal cedente) tali da fornire una prova anche in via presuntiva

d. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società opposta non avendo provato compiutamente l'intervenuta cessione del credito e la sua titolarità.

e. Tale motivo è da considerarsi assorbente ad ogni altra domanda, in virtù del principio della ragione più liquida, compresa la domanda di condanna ex art. 96 cpc in difetto dei presupposti richiesti;

3.

Le spese di lite seguono la soccombenza che si liquidano in dispositivo secondo il D.M 147/2022, con applicazione delle tariffe medie (studio, introduttiva e decisionale) e minima (fase istruttoria limitata), secondo il valore della causa ricompresa nello scaglione fino a 26.000,00, con opportuna riduzione del 30%, data la semplicità delle questioni giuridiche controverse, e con riduzione per la fase decisionale, svolta in forma semplificata ai sensi degli artt. 281 sexies cpc, ivi compresi i compensi per la fase di mediazione liquidati in via equitativa P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede

ACCOGLIE l' opposizione proposta e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.

[REDACTED]
CONDANNA l'opposto al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente, liquidandole in cui euro [REDACTED] per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA e CAP, nonché al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo ed euro [REDACTED] per compensi mediazione oltre accessori.

Bologna, 7 ottobre 2024

dott. Patrizia Bellettati